

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 34/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso della Profilati Lonatesi Srl avverso l'accertamento con il quale il competente Ufficio ha accertato per il periodo di imposta 2006 un imponibile di 1.608.207,00.

I giudici di prime cure hanno motivato la propria decisione sui seguenti punti:

Imprescindibile dato di partenza nelle valutazioni da compiersi nella specie, è invero la circostanza che il recupero a tassazione del credito d'imposta di € 1.608.207,00 ceduto alla società ricorrente dalla Jenner 31 si basi sulla ravvisata inesistenza del credito stesso in capo alla società cedente a seguito della ritenuta fittizietà di talune operazioni - e segnatamente di quella relativa all'acquisto dell'usufrutto delle azioni della Spa RT Radio Trevisan Elettronica Industriale detenute dalle società Laserline Spa e Flashpoit Elettronica srl - ritenute come compiute al fine di creare in capo all'acquirente Jenner 31 un credito fiscale. Le controdeduzioni depositate nel giudizio e la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 98/7/10 sul ricorso proposto dalla medesima Jenner 31 di cui la conseguenza è il recupero che è stato eseguito nei confronti della cessionaria Profilati srl con il medesimo avviso di accertamento. Detto recupero risulta integrare una violazione del divieto di doppia imposizione, stabilito dall'art. 67 DPR n. 600/73.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano per il seguente motivo:

Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 67 dpr n. 600/1973. Infatti a dire dell'Ufficio la sentenza è viziata per la violazione del art. citato in quanto nel caso non sussiste alcuna doppia imposizione. Chiarisce l'Ufficio che si può parlare di doppia imposizione quando a seguito di versamento di un'imposta, il pagamento della medesima viene richiesto allo stesso contribuente o ad un contribuente diverso. La conferma di tale assunto è data da diverse sentenze che lo stesso Ufficio enumera: (C.T.P. Sicilia, n. 217 del 16/11/1999, C.T.P. Sicilia, n. 10 del 12/10/1999, C.T.C. nn. 2365/92, 3692/91). In sostanza a giudizio dell'Ufficio i primi giudici hanno violato il principio della doppia imposizione non essendosi verificato alcun versamento di imposta.

Precisa ancora l'Ufficio che - contrariamente a quanto evidenziato nella decisione impugnata lo stesso ha posto a fondamento dell'accertamento solo l'inesistenza delle controverse operazioni tutte informate alla realizzazione di un unico progetto fraudolento finalizzato alla creazione del credito d'imposta.

Non altri sono i motivi di appello proposto. Pertanto l'Ufficio conclude le proprie difese chiedendo l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di legittimità dell'avviso di accertamento per l'anno 2006. Spese processuali di entrambi i gradi di giudizio rifuse.

All'udienza del 2 marzo 2012 effettuata la relazione, entrambe le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni.

All'esito della discussione la Commissione riunitasi in camera di consiglio si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti risulta adeguatamente motivata e ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti e rilievi obbiettivamente individuati. In particolare rileva il Collegio come vadano per qui condivise le argomentazioni introdotte nella sentenza di primo grado in ordine alla violazione dell'art 67 del DPR 607/73. Infatti sotto il profilo interpretativo della norma richiamata un mancato riconoscimento di un credito pro - soluto nell'ambito di una cessione di quota tra società di capitale costituisce pur sempre una maggiore esposizione impositiva per entrambi i soggetti di cui alla cessione stessa. Rileva al riguardo il Collegio che la possibilità di dedurre il differenziale negativo scaturente dalla cessione del credito pro - soluto - considerando anche il fatto che il cedente garantisce l'esistenza del credito ma non risponde dell'esigibilità del debitore ceduto - non ha soltanto una base economica, ma anche una causa giuridica. Infatti si precisa che gli elementi certi non devono essere provati in quanto assorbiti nell'atto di disposizione del credito, che determina una decurtazione irreversibile del patrimonio del cedente. Ne discende quindi come una attenta valutazione della specifica fattispecie di cui è lite individua un contesto fattuale all'interno del quale l'operazione contestata è stata posta in essere e che rientra nell'ambito discrezionale di una libera scelta societaria.

Per meglio chiarire si possono fare proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado ribadendo che la ripresa a tassazione del credito per cui è causa nei confronti della società cedente (il cui imponibile è stato rettificato proprio a seguito dell'esclusione di spettanza di tale credito: C.T.P. di Varese n. 98/7/10) determina che il recupero che ne è stato eseguito nei confronti della cessionaria Profilati srl con l'avviso di accertamento in oggetto, risulta integrare una violazione del divieto di doppia imposizione, stabilito dall'art. 67 Dpr n. 600/73.

Ne deriva che la sentenza di primo grado va reputata fondata a tutti gli effetti. In particolare si ribadisce che la decisione della CTP di Milano (sez 12) non merita alcuna censura atteso che ha legittimamente interpretato sia in fatto sia in diritto i termini e le modalità della materia del contendere.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

A conferma della decisione di primo grado, respinge l'appello proposto. Spese compensate.